



DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
AREA ECOLOGIA



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: m.sbriscia@provincia.ancona.it

All. 1
Prot. N.

32510

Ancona,

14 APR. 2010




So.ge.nu.s. Spa
Via Cornacchia,
60030 - Maiolati Spontini

p.c. Comune di Maiolati Spontini
Largo Pastori, 1
60030 - Maiolati Spontini

Dipartimento ARPAM di Ancona
Via C. Colombo, 106
60100 - ANCONA

Sezione Regionale Catasto Rifiuti
c/o ARPAM di Pesaro
Via Barsanti, 8
61100 - PESARO



OGGETTO: D.lgs. 152/2006 – Autorizzazione n. 22/2010 del 6/04/2010 (AIA n. 15/2010 del 6/4/2010). Autorizzazione alla gestione successiva alla chiusura degli stralci n. 1, 2 e 3 della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi in Via Cornacchia – Maiolati Spontini.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 213 del 8/4/2010 relativa all'oggetto.
Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa la suddetta autorizzazione. In caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività

Distinti saluti

La Responsabile dell'Area
(dott.ssa Antonella Fuselli)

LS

Responsabile del procedimento:
Classifica Pratica:

Leonardo Sorichetti
OF 02 23 001

Telefono: 071/5894.430-608

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

www.provincia.ancona.it
Pagina 1 di 1



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 08/4/2010 n. 213

DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Area Ecologia

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 22/2010 del 6/04/2010 (AIA n. 15/2010 del 6/04/2010).
D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – D.lgs. 13/01/2003, n. 36 – Discarica (D1) per rifiuti
non pericolosi. Autorizzazione alla gestione successiva alla chiusura degli stralci n.
1, 2 e 3.
Soggetto autorizzato: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e Sede dell'impianto: Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini**

DESTINATARI

- Ragioneria
- Dipartimento III Settore I

Ancona, **08 APR. 2010**

Il Dirigente
Dott. Ing Massimo Sbriscia



IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;
- VISTO il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
- VISTO il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che prevede, tra l'altro, che *"anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente"*, nonché la prestazione di una garanzia finanziaria per almeno 30 anni dalla chiusura della discarica;
- VISTA la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208-211 del D.Lgs. 152/2006, comprendenti anche l'autorizzazione ambientale di cui al D.lgs. 59/2005;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 459 del 30/09/2008, modificata con DGP n. 266 del 19/5/2009, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2003;
- VISTA l'autorizzazione n. 5/2005 del 24/1/2005 e succ. mod. e int. nn. 54/2005 del 28/9/2005, 83/2005 del 28/12/2005, 85/2006 del 4/9/2006, 87/2007 del 20/8/2007 e 16/2008 del 12/3/2008 con cui questa Provincia ha approvato il piano di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. 36/2003 e autorizzato l'esercizio (D1) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cornacchia di Maiolati Spontini, relativamente agli stralci n. 1, 2 e 3;
- PRESO ATTO la Regione Marche con provvedimento n. 20 VAA_08 del 15/3/2007 ha ritenuto che il provvedimento n. 5/2005 del 24/1/2005 rilasciato dalla Provincia di Ancona costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale;
- PRESO ATTO che gli stralci n. 1, 2 e 3 della discarica in oggetto hanno esaurito la propria capacità di abbancamento;
- VISTA la nota n. 24579 del 26/3/2009, con la quale la Provincia di Ancona ha certificato la chiusura degli stralci n. 1, 2 e 3 della discarica, come previsto dall'art. 12 del D.lgs. 36/2003;
- RITENUTO di autorizzare la ditta in oggetto ad effettuare la gestione post operativa della discarica per un periodo di 10 anni, che sarà successivamente rinnovato *"per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente"*;
- DATO ATTO che il presente atto non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 59/2005;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;



VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. Di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 e del D.lgs. 36/2003, la Ditta SO.GE.NU.S. SPA (P. IVA 01141940427), con sede legale in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini ad effettuare la gestione post operativa della discarica in oggetto, relativamente agli stralci n. 1, 2 e 3, per un periodo di **10 anni** dalla data del presente atto, da rinnovare successivamente per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
- II. La presente autorizzazione costituisce, congiuntamente all'autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzazione integrata ambientale all'impianto ai sensi del D.lgs. 18/2/2005, n. 59.
- III. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la procedura di chiusura dell'impianto e la gestione post operativa devono essere conformi al progetto di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2003 approvato con Autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 36/2003, del D.lgs. 59/2005, del D.lgs. 152/2006, e della L.R. 24/2009 nonché del Piano Regionale gestione rifiuti e del Piano Provinciale gestione rifiuti; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
 - b) la garanzia finanziaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2003 deve essere conforme ai criteri e agli importi previsti dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 459 del 30/9/2008, come modificata con DGP n. 266 del 19/5/2009; lo svincolo della garanzia finanziaria per la gestione post operativa non può essere concesso prima di 30 anni dalla chiusura della discarica; la riduzione della suddetta garanzia potrà avvenire in base a quanto stabilito dalla summenzionata Delibera di Giunta n. 459 del 30/9/2008;
 - c) deve essere tenuto un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 nel quale, entro i termini previsti dallo stesso decreto, devono essere registrate, con caratteri indelebili, tutte le movimentazioni eseguite in relazione ai rifiuti prodotti e a quelli avviati al recupero o allo smaltimento; i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006;
 - d) per quanto riguarda il Piano di Gestione Post Operativa, il monitoraggio dei cedimenti deve essere effettuato con la stessa cadenza prevista per la "topografia dell'area";
 - e) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs 36/2003, il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;
 - f) ai sensi dell'allegato 1, punto 2.10, del D.lgs. 36/2003 devono essere limitate le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;
 - g) ai sensi dell'allegato 1 punto 2.6 del D.lgs. 36/2003 devono essere adottate misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica;
 - h) la termodistruzione del biogas deve avvenire ai sensi del D.lgs. 36/2003 in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850$ °C, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ sec.;
 - i) l'impianto di estrazione del biogas deve garantire la massima efficienza di captazione e il conseguente recupero energetico come da allegato 1 punto 2.5 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36;



- j) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas;
- k) i parametri analizzati relativamente al percolato di cui al piano di adeguamento devono essere integrati con i seguenti:

PARAMETRO	CADENZA
temperatura	semestrale
Solventi organici azotati	annuale
Vanadio, Cr, VI, Cu, Hg, Ni	annuale

- l) il sistema di captazione, riguardante tutto il sistema di estrazione del biogas, in particolare i pozzi di estrazione, e non soltanto le pompe per il controllo del percolato, deve essere mantenuto per tutto il tempo necessario; deve essere rispettato il programma delle tempistiche delle manutenzioni e sorveglianze da effettuare durante la post-gestione;
- m) relativamente alla rete di drenaggio delle acque superficiali ricadenti nell'area della discarica, in ottemperanza a quanto riportato nell'Allegato 2 punto 5 del D.Lgs n. 36/2003 si prescrive, in aggiunta a quanto proposto nel "Piano di sorveglianza e controllo", il monitoraggio annuale delle stesse acque per tutti i parametri della tabella 1 Allegato 2 del decreto sopra citato;
- n) relativamente al monitoraggio dei sedimenti del fosso Pontenuovo e del suo affluente in sinistra orografica, si prescrive che lo stesso dovrà continuare ad essere effettuato nelle modalità e nella tempistica di cui al progetto approvato "Lavori di completamento dell'impianto di smaltimento della Cornacchia nel comparto di 2° categoria tipo B - 3° stralcio";
- o) la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico dell'Arpam, accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda interessate;
- p) presso l'impianto è vietato effettuare, senza la specifica autorizzazione/iscrizione da parte degli organi competenti, operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- q) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
- r) dovranno essere tenuti in efficienza i mezzi antincendio;
- s) la durata della gestione di post chiusura dovrà essere di almeno 30 anni;
- t) la ditta deve presentare annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia e al Servizio Rifiuti dell'ARPAM la relazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. l) del D.lgs. 36/2003, redatta secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5, del citato decreto; la suddetta relazione deve essere altresì presentata ai summenzionati Enti su supporto informatico elaborabile; la suddetta relazione dovrà contenere anche il monitoraggio del biogas e della qualità dell'aria come da allegato 2 punto 5.4 Tabella 2 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36, secondo il modello approvato dalla Provincia, nonché le informazioni previste al paragrafo 9 dell'allegato 1 alla Delibera della Giunta Provinciale n. 459 del 30/9/2008;
- u) è fatto obbligo di tenere presso l'impianto copia dell'autorizzazione e successive modifiche, integrazioni e rinnovi, nonché relativi progetti approvati;



- v) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia ogni modifica o variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione o del progetto approvato con il presente atto; la ditta è tenuta inoltre a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto, e la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936;
- IV. Viene fatto salvo quanto altro previsto nell'autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
- V. Si da atto che il presente provvedimento non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 59/2005.
- VI. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- VII. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sig. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.02.23.001 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Leonardo Sorichetti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Massimo Sbriscia

VISTO: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.